




00144 Roma, **12 APR. 2006**

**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitaneria di porto**

Alla **Direzione generale per la navigazione e il
Trasporto marittimo e interno
SEDE**

**Direzioni marittime
TUTTE**

**Reparto 2° - Ufficio 1
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP
Prot. n° 02.01.06/ 36416 Allegati:**



Argomento : Codice della nautica da diporto. Quesiti per uniformità di comportamento sull' intero territorio nazionale.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Prosecuzione nota n. 09/01/56380 in data 20/09/2005.

Come richiesto nella nota di cui si fa seguito, nei primi sette mesi di applicazione del decreto legislativo n. 171/2007 le Direzioni marittime hanno provveduto alla raccolta e al coordinamento dei quesiti, anche provenienti dagli uffici dipendenti, relativi all' argomento.


Allo scopo di radicare univoci comportamenti su tutto il territorio nazionale per una coerente esecuzione delle disposizioni del Codice della nautica, si espongono i quesiti più ricorrenti suddivisi per inquadramento di fattispecie in base agli articoli podistici di riferimento - per le determinazioni di competenza che, una volta definita, forniranno oggetto di patrimonio comune per gli uffici marittimi.

Per ogni quesito questo comando generale ha fornito i propri elementi di pensiero.

1. Articolo 2, commi 1 e 4 (uso commerciale delle unità da diporto)

1.1 La direzione marittima di Roma chiede di conoscere se l' unità da diporto utilizzata a fini commerciali possa essere dedicata a più attività commerciali tra quelle elencate dall' art. 2

A parere dello scrivente, nulla osta a tale destinazione commerciale plurima, limitando il comma 4 dell' articolo 2 soltanto la destinazione ad uso promiscuo, commerciale e diportistico puro, delle unità adibite a



Documento telematico

Documento telematico all' Originale

noleggio e/o locazione.

1.2 La Direzione marittima di Genova, rappresentando che vi sono scuole nautiche che utilizzano, ai fini dell' insegnamento, imbarcazioni da diporto in forza di contratti di locazione, chiede se in detta fattispecie la scuola nautica debba procedere a dichiarazione d' armatore.

A tale proposito, si rileva che l' articolo 2, comma 2, attribuisce a due soggetti la facoltà di adibire l' imbarcazione ad attività commerciale (nel caso di fattispecie, a insegnamento professionale della navigazione da diporto):

- a) Il proprietario;**
- b) l'armatore.**

Vertendosi nel caso di cui trattasi (Imbarcazioni utilizzate in forza di contratti di locazione) nella previsione sub.b), si ritiene che la scuola nautica non possa utilizzare l' imbarcazione a scopi di insegnamento se non diventandone armatrice e debba comunque e in ogni caso, presentare istanza ai sensi del comma 2 dell' articolo 2 all' ufficio di iscrizione dell'unità

2. Articolo 16 (iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria)

2.1 La Direzione marittima di Genova evidenzia come la norma in esame, secondo un' interpretazione letterale, sia applicabile soltanto al caso di "iscrizione" di unità in leasing e non anche al caso di cessione del contratto di leasing.

Si concorda con quanto osservato dalla citata Direzione marittima, in quanto sia dalla rubrica dell' articolo, che dal testo del medesimo è sicuramente rilevabile come destinatarie della norma siano le unità - oggetto del contratto di leasing - in fase di iscrizione nei registri e non quelle già iscritte, oggetto di successiva cessione del predetto contratto, per le quali si impone la tradizionale procedura di dichiarazione d' armatore a carico del nuovo "utilizzatore".

2.2 la Direzione marittima di Roma chiede se sia necessario acquisire agli atti il contratto di leasing e se l' utilizzatore possa considerarsi armatore del mezzo nautico.

A proposito pare alquanto evidente che debba essere acquisita agli atti d'ufficio almeno la copia del contratto di locazione finanziaria, senza la

quale non sarebbero riscontrabili i dati da annotare sul registro e sulla licenza di navigazione (generalità dell' utilizzatore e scadenza del contratto).

A parere dello scrivente, si tratta comunque, di semplice annotazione che esula dal campo d' applicazione dell'articolo 17 (pubblicità) relativo ai diritti reali; ciò significa che non sono richieste le formalità (ad es. doppia nota di trascrizione) e tributi previsti per detta materia.

Unico adempimento a carico dell'utente è quello della previa registrazione del contratto di leasing presso gli uffici finanziari.

Quanto alla figura giuridica dell' utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, dal complesso della normativa codicistica, lo stesso parrebbe soggetto diverso sia dal proprietario che dall' armatore.

3. Articoli 17 e 24 (disposizioni per la pubblicità e rinnovo della licenza di navigazione).

3.1 Si allegano in copia i modelli di ricevuta dell' avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità e per il rinnovo della licenza di navigazione, che sono stati predisposti dalla Direzione marittima di Ancona e opportunamente integrati da questo Comando generale.

Qualora condivisi, da codesta Direzione generale, detti modelli potrebbero essere diffusi presso tutti gli uffici dipendenti allo scopo di uniformare tale documento sostitutivo.

3.2 La Direzione marittima di Bari chiede di conoscere se la ricevuta di cui all' articolo 17, comma 2, possa identificarsi con la copia della nota di trascrizione e se con detto documento sostitutivo si possa navigare all' estero.

A parere di questo Comando generale, la "ricevuta" è atto che precede la trascrizione, con la quale l' ufficio di iscrizione attesta che la documentazione necessaria ai fini della pubblicità è stata presentata , e in quali limiti esplica i propri effetti.

Quanto alla possibilità di navigare in acque straniere con detta ricevuta, dalla lettura degli articoli 17 e 24 pare che il legislatore non abbia voluto porre alcun limite, come, in altre occasione - articolo 23, commi 3 e 4 - ha fatto espressamente.

3.3 Le direzioni marittime di Genova e di Catania pongono quesiti

sull'obbligo di regolarizzazione di cui all' articolo 17, comma 3.

Nel merito si premette che la violazione dell' obbligo di trascrizione, previsto dall' articolo 17, comma 1, può essere accertata in due momenti:

- a) allorché l'ufficio di iscrizione venga a conoscenza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà a favore dell' attuale proprietario dell' imbarcazione/nave;
- b) allorché venga presentata per la trascrizione un passaggio di proprietà in discontinuità, non avendo il precedente proprietario (alienante) trascritto il passaggio di proprietà a suo favore.

A seguito di tale accertamento, non vi è dubbio che in entrambi i casi sopra citati debba essere sanzionato - ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1 e 53, comma 2 - colui che a suo tempo non ha trascritto entro 60 giorni l' acquisto.

I dubbi sorgono nel caso rappresentato dal sub b) in merito all' obbligo di regolarizzazione (conseguente all' accertamento della violazione) e al destinatario della sanzione prevista dall'articolo 17, comma 3, ultima parte (ritiro della licenza di navigazione).

Infatti, nella fattispecie in esame, qualora si accedesse ad un'interpretazione strettamente letterale della norma, l'ufficio di iscrizione dovrebbe ritirare la licenza di navigazione sino a quando il precedente proprietario (alienante) non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria trascrizione.

In tal modo verrebbe sanzionato il comportamento legittimo dell' attuale proprietario (acquirente), che ha, invece, trascritto nei termini il proprio passaggio di proprietà.

Appare, invece, condivisibile e ragionevole l'interpretazione proposta dalla Direzione marittima di Genova, che intende il termine "interessato", utilizzato dal più volte citato comma 3 dell'articolo 17, come riferito esclusivamente all' "attuale" proprietario che ha ommesso di trascrivere e, successivamente di regolarizzare la trascrizione.

Pertanto nel caso sub b), l' ufficio di iscrizione eleverebbe la sanzione di cui all' articolo 53, comma 2 , nei confronti del precedente proprietario (alienante) che non ha trascritto, ma non procederebbe al ritiro della

licenza di navigazione, poiché l'interessato (inteso come "attuale" proprietario) ha trascritto nei termini.

Diversamente opinando, si potrebbe ravvisare a carico dell'attuale proprietario la colpa di non aver accertato, prima dell'acquisto dell'imbarcazione/nave, se il suo dante causa avesse trascritto il precedente passaggio di proprietà, ma ciò potrebbe influenzare il mercato delle imbarcazioni/navi usate.

L'interpretazione dell'articolo 17, comma 3, proposta dalla Direzione generale di Genova possiede l'ulteriore pregio di evitare all'ufficio di iscrizione la ricerca "senza fine" di tutte le trascrizioni in discontinuità effettuate dalla data di istituzione dei Registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

3.4 Ulteriore questione sollevata, seppure per le vie brevi, è quella della lunghezza dei tempi impiegati dagli uffici finanziari per la registrazione degli atti.

Premesso che l'art. 17, come sopra richiamato, ha introdotto l'obbligo - sanzionato - della trascrizione entro 60 giorni dalla data dell'atto, viene lamentato il rischio per l'acquirente dell'assoggettamento alla sanzione di cui all'articolo 53, comma 2, per "ritardo" non imputabile allo stesso, bensì alla tempistica, non certamente rapida e/o breve, con la quale gli uffici finanziari evadono le richieste *de quibus*, restituendo a volte l'atto registrato dopo sei mesi.

La questione non si pone per gli atti pubblici per i quali l'articolo 2669 del codice civile consente la trascrizione "quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro", bensì per gli atti privati.

Nell'ottica di una maggiore semplificazione e snellimento delle procedure a favore dell'utenza, la soluzione più idonea e coerente, qualora codesta Direzione generale ne convenga, potrebbe essere quella di consentire la trascrizione dell'atto privato non ancora registrato, qualora accompagnato dalla ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, salvo presentare successivamente all'ufficio di iscrizione detto titolo registrato.

Si fatta soluzione si fonda proprio sulla dizione utilizzata dal citato articolo 2669, la quale pone l'accento sul "pagamento" dell'imposta di

registrazione e non sulla registrazione materiale dell'atto.

4. Articolo 28 (potenza dei motori)

Le Direzioni marittime di Catania, Bari, Ancona e Pescara rappresentano, a vario titolo, le difficoltà applicative derivanti da tale articolo in relazione ai motori di vecchia generazione, non muniti di dichiarazione di potenza.

A parere dello scrivente, l'articolo 28 ha introdotto un'agevolazione per l'utente consistente nel detenere, quale documento del motore, la dichiarazione di potenza rilasciata dalla casa costruttrice senza necessità di doverla "trasformare", come un tempo, in un certificato rilasciato dall'Amministrazione.

Siffatta agevolazione non toglie, però, che:

- a) i certificati d'uso già rilasciati siano comunque validi;
- b) L'utente possa, in caso di smarrimento, richiedere il duplicato del certificato d'uso, specialmente se si tratta di motori non muniti di dichiarazione di potenza;
- c) L'utente possa, se necessario, chiedere l'aggiornamento del certificato d'uso, in relazione all'apposita voce di tributo prevista nella tabella A (contenuta nell'allegato XVI al Codice).
- d) L'utente possa, in mancanza della dichiarazione di potenza del motore, chiedere il rilascio di un certificato d'uso del motore, previa produzione di omologazione e conformità, in relazione all'apposita voce di tributo prevista nella tabella A (contenuta nell'allegato XVI al Codice).

Tale interpretazione è supportata dall'articolo 28 che non abroga espressamente il certificato d'uso, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 15 della legge n. 50/1971, che rimane in vigore fino all'emanazione del Regolamento di attuazione e soltanto per le disposizioni compatibili con il Codice della nautica, giusta articolo 66, comma 1, lett. e).

5. Articolo 29 (apparati ricetrasmittenti di bordo)

La Direzione marittima di Catania chiede di conoscere se la licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico debba essere rilasciata anche per i portatili e se il nominativo internazionale assegnato sia, in tal caso,

riferito all'unità o all'apparato.

Al proposito, si ritiene che l'articolo 29 si riferisca a tutti gli apparati ricetrasmittenti di bordo, ivi compresi i portatili, e che il nominativo internazionale venga comunque assegnato all'imbarcazione o neve da diporto.

6. Articoli 31, 32 e 33 (navigazione temporanea)

La Direzione marittima di Bari auspica un chiarimento in ordine alla vigenza del decreto ministeriale n. 566/1992 in materia di autorizzazione alla navigazione temporanea e alla durata di tale autorizzazione.

Si ritiene che, in virtù dell'articolo 65, comma 2, le norme del codice dedicate alla disciplina delle targhe prova ben possano essere integrate con le disposizioni - se compatibili - del decreto ministeriale sopra citato, per gli aspetti che il codice non regola (ad esempio la sigla temporanea).

In tema di durata dell'autorizzazione non potrà che prevalere l'articolo 32 in esame, che ne prevede la validità per due anni.

7. La Direzione marittima di Ancona, a proposito della disciplina dell'utilizzazione di "natanti" da diporto a fini commerciali, chiede quali titoli debbano essere richiesti per la loro conduzione e se sia opportuno prevedere l'iscrizione al R.I.D. dei natanti che svolgono attività di locazione e noleggio.

In merito, si rileva come l'ordinanza della competente autorità marittima, intesa con gli altri enti locali - interessati negli aspetti gestori del demanio marittimo - , prevista dall'articolo 27, comma b, possa disciplinare qualsiasi aspetto dell'utilizzazione a fini commerciali dei natanti da diporto, ad esempio:

- Richiedendo per coloro che svolgono funzione di skipper su tali natanti, sempre e comunque il possesso della patente nautica;
- Istituito appositi registri dedicati ai natanti che svolgono attività commerciale nell'ambito di giurisdizione;
- Disciplinando la procedura di autorizzazione sulla falsariga di quella

prevista, per imbarcazioni e navi, dall'articolo 2;

- Regolamentando gli aspetti di sicurezza della navigazione, in attesa dell' approvazione di regolamento di attuazione del codice.

8. Articolo 42 (locazione e forma del contratto)

La Direzione marittima di Catania osserva, a proposito del contratto di locazione, che non è prevista alcuna pubblicità dell'atto.

A tale proposito, si ritiene di dover evidenziare come la pubblicità sia richiesta solo per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali e che, nel caso in specie, si verta, invece, in tema di diritti personali di godimento, non soggetti pertanto a trascrizione.

Si rimettono alle valutazioni di codesta Direzione generale le problematiche sopra evidenziate e si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza, che formeranno oggetto di apposite direttive per gli uffici dipendenti.

Le Direzioni marittime, alle quali si riserva di far conoscere le determinazioni della competente Direzione generale, vorranno continuare a segnalare le fattispecie meritevoli di un approfondimento, che verranno poi veicolate, sulla scorta delle attente valutazioni della predetta Direzione generale, per tutte le realtà marittime periferiche

IL CAPO REPARTO

C.A. (CP) Felicio ANGRISANO

Documento rielaborato da Felicio Angrisano